



COPIA

# CITTÀ DI SETTIMO TORINESE

-----  
Provincia di Torino  
-----

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88

---

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO

---

L'anno duemilaquattordici addì 18 del mese di Dicembre alle ore 17:15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

- |                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - PUPPO FABRIZIO - Sindaco         |                               |
| 2 - BRINO GIANCARLO                  | 14 - LEVATO CHECCHINA ELENA   |
| 3 - CADONI ROBERTA MARIA             | 15 - PALENA GIUSEPPE          |
| 4 - CARBONE ANTONINO                 | 16 - PULTRONE ANTONINO        |
| 5 - CHIAPIN CHIARA                   | 17 - ROMANIELLO ILARIA        |
| 6 - CHIARLE GIORGIO                  | 18 - ROTUNDO STEFANIA         |
| 7 - CIRILLO ARNALDO                  | 19 - RIGNANESE VINCENZO       |
| 8 - CRISTIANO MIRELLA                | 20 - RIVOIRA LUCA             |
| 9 - DEL VAGO MASSIMO ATTILIO ANTONIO | 21 - SCAVONE FELICE           |
| 10 - FAVILLI ANDREA                  | 22 - SINISCALCHI ENRICO       |
| 11 - GAIOLA CHIARA                   | 23 - SVALUTO FERRO ALESSANDRO |
| 12 - GIRARD ALESSANDRA               | 24 - VELARDO PINO             |
| 13 - GRECO CATERINA                  | 25 - VOLPATTO DANIELE         |

Sono altresì presenti gli Assessori: PIASTRA ELENA, MONDELLO ROSINA, CATENACCIO ROSA, BISACCA SERGIO, DANIEL NINO E GHISAURA ANTONELLO.

Dei suddetti Consiglieri sono assenti, al momento della trattazione del presente argomento, i Signori: ROTUNDO STEFANIA (Giustificata), GRECO CATERINA (Giustificata), CADONI ROBERTA MARIA e SINISCALCHI ENRICO (Giustificato).

Presiede la seduta il Sig. BRINO GIANCARLO - Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa SUGLIANO ULRICA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.



Si dà atto che durante la trattazione dell'argomento in oggetto entra in aula il Consigliere Signora CADONI.

SEDUTA DEL 18/12/2014

VERBALE N. 88

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI E PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI AUTOMATICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO.**

Premesso che, con delibera di Consiglio Comunale n° 93 del 26.11.2009 ad oggetto: "Regolamento Comunale per sale giochi - Approvazione" è stato approvato il Regolamento Comunale per disciplinare l'apertura e la gestione delle sale giochi e che lo stesso era stato modificato con delibera di Consiglio Comunale n°17 del 27.2.2014;

Ricordato che, successivamente all'approvazione del Regolamento, il Consiglio Comunale è intervenuto con i seguenti atti:

- "Ordine del giorno sulle dipendenze dal gioco", approvato come da verbale n. 37 del 31 maggio 2013, con cui il Consiglio Comunale si è impegnato all'attuazione di una serie di misure ed iniziative per la sensibilizzazione e per la prevenzione rispetto all'uso delle apparecchiature elettroniche, elettromagnetiche e congegni di intrattenimento;
- "Mozione di adesione al manifesto dei sindaci per la legalità e contro il gioco d'azzardo", approvato come da verbale n. 77 del 28 novembre 2013, con cui il Consiglio Comunale ha dato mandato al Sindaco di sottoscrivere il manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d'azzardo promosso dalla Scuola delle buone pratiche, e si è contestualmente impegnato a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, tra cui i Regolamenti comunali, per esercitare tutte le attività possibili di contrasto al gioco d'azzardo;
- "Ordine del giorno: Proposta di legge regionale per il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", approvato come da verbale n. 23 del 20 marzo 2014, con cui il Consiglio Comunale ha espresso l'adesione ad una proposta di legge



regionale che assegni ai Comuni un reale potere di controllo sulla diffusione e utilizzo degli strumenti di gioco sul proprio territorio;

- “Mozione: Misure finalizzate al contrasto del gioco d’azzardo con particolare riferimento alle nuove aperture di sale da gioco e punti da gioco e all’uso compulsivo delle slot machines”, approvato con verbale n. 56 del 19 settembre 2014, con cui il Consiglio Comunale si è impegnato a sollecitare il Governo per una modifica della legge in materia di gioco d’azzardo, ad intraprendere un percorso informativo di prevenzione rivolto, in particolare, a giovani ed anziani, a predisporre un adeguato sostegno a progetti di cura e contrasto delle ludopatie, a definire forme di disincentivazione dell’utilizzo delle slot machines negli esercizi pubblici presenti sul territorio, con eventuali sgravi e agevolazioni volte a favorire gli esercizi cosiddetti “NOSLOT” ed a rivedere il Regolamento comunale, già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 93 del 26.11.2009, esprimendo l’indirizzo di introdurre le seguenti regole:

- a) la distanza di almeno 500 metri da scuole, ospedali e luoghi di culto;
- b) lo spegnimento delle macchinette slot machines dalle ore 23,00 alle ore 12,00;
- c) sanzioni elevate in caso di accertamento dell’uso degli apparati da parte di minori o del mancato rispetto del regolamento comunale;

Considerato che il Consiglio Comunale, con l’approvazione degli atti citati, ha inteso favorire l’incremento della consapevolezza della cittadinanza sul tema del gioco in denaro e non reprimere il gioco in sé, quando rimanga nell’ambito di una pratica libera, responsabile e sociale;

Preso atto che il lasso di tempo trascorso dall’approvazione del Regolamento del 2009, anche in relazione al mutato quadro legislativo, all’evoluzione della disciplina di settore ed al contesto socio – economico, impongono una revisione della normativa regolamentare;

Ritenuto che sia possibile contrastare il fenomeno del gioco compulsivo a livello comunale, utilizzando lo strumento regolamentare, al fine di prevenire possibili fenomeni di dipendenza dal gioco;



Preso atto che la Regione Piemonte sta elaborando una nuova proposta di legge atta a fornire ai Sindaci nuovi strumenti di limitazione allo sviluppo eccessivo del gioco non solo per ragioni di ordine pubblico ma in particolare per l'attuazione della responsabilità sanitaria che compete ai Sindaci stessi;

Vista l'allegata bozza di regolamento, discussa dalla sottocommissione appositamente designata nelle seguenti date 23 ottobre, 13 novembre, 20 novembre e 4 dicembre 2014;

Ritenuto opportuno prevedere una verifica periodica circa l'applicazione delle norme del presente regolamento, al fine di valutare l'efficacia nelle politiche di contenimento sugli effetti negativi del gioco patologico e sull'insorgere di ludopatie;

Ricordato che l'argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente in data 9.12.2014;

Ritenuto opportuno di abrogare l'attuale regolamento per le sale gioco approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 93 del 26.11.2009 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n 17 del 27.2.2014 e di procedere all'approvazione della bozza allegata;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la seguente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti indiretti sul bilancio dell'Ente;

Si propone affinché il **Consiglio Comunale**

#### DELIBERI

1) di approvare il "Regolamento per le sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento e da gioco" allegato alla presente deliberazione e composto da n°14 articoli;

2) di abrogare l'attuale regolamento per le sale gioco approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 93 del 26.11.2009 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n 17 del 27.2.2014;



3) di verificare, dopo il primo semestre dall'entrata in vigore, l'effettiva applicazione delle norme del presente regolamento e dell'efficacia delle misure adottate per contrastare gli effetti negativi del gioco;

4) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

\*\*\*\*\*

## **PARERI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:  
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to: Dr.Stefano MAGGIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to: Dr.ssa Elisabetta VISCARDI

# Città Settimo Torinese

*REGOLAMENTO PER LE SALE GIOCHI  
E PER L'INSTALLAZIONE DI  
APPARECCHI ELETTRONICI  
DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO*

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 88 DEL 18/12/2014*

## **INDICE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

- ART. 1 - OGGETTO*
- ART. 2 - OBIETTIVI*
- ART. 3 - DEFINIZIONI*
- ART. 4 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO*

### **CAPO II - SALE GIOCHI**

- ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI*
- ART. 6 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI*
- ART. 7 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DA SALE GIOCHI*
- ART. 8 - PROCEDIMENTO PER APERTURA SALA GIOCHI*
- ART. 9 - ORARI DI APERTURA*

### **CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.**

- ART. 10 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.*
- ART. 11 - ORARI*

### **CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

- ART. 12 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO*

### **CAPO V - SANZIONI**

- ART. 13 - SANZIONI*

### **CAPO VI - DISCIPLINA TRANSITORIA**

- ART. 14 - DISCIPLINA TRANSITORIA*

**CAPO I**  
**NORME GENERALI**

**ART. 1**  
**OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli art. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.
- c) i requisiti per effettuare l'installazione degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli art. 86 (pubblici esercizi per la somministrazione) ed 88 (sale scommesse) del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.

**ART. 2**  
**OBIETTIVI**

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

2. Il Comune di Settimo, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre alla tutela dei minori e delle fasce più a rischio, nell'ambito delle proprie prerogative, come sancito dal D.Lgs. 201/2011 nonché dall'ultima espressione della Corte Costituzionale (sentenza 220 del 18.07.2014), coerentemente con il piano di azione sul GAP per gli anni 2013 e 2015 proposto dal Capo Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
- b) *giochi leciti*: si considerano tali:
  - 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
  - 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;

i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

#### ART. 4

#### PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

a) essendo gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. riservati ai maggiorenni, essi devono essere collocati in area separata con opportuni sistemi di compartimentazione rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

- a) l'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima di mt. 500 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali o case di cura, centri di aggregazione, impianti sportivi o di altri punti sensibili determinati con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili, nonché dell'area sopra individuata. Detta distanza è misurata con un margine di tolleranza non superiore al 3% ;
- b) deve essere soddisfatto il fabbisogno a parcheggi, determinato secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a norma dell'art. 8 della D.G.R. 8/2/2010 nr. 85-13268. In materia di parcheggi sono pertanto applicabili all'apertura delle sale giochi tutte le disposizioni regionali e comunali previste per questa tipologia di esercizi pubblici ad eccezione delle disposizioni agevolative previste per gli esercizi ubicati nelle realtà minori a rischio di desertificazione, così come definite all'art. 5 c. 3 della predetta disciplina regionale;
- c) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89;
- d) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;
- e) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato;
- f) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29/12/2006 nr. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio;
- g) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di *dehors* esterni all'esercizio;

## **ART. 6**

### **INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI**

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in area separata con opportuni sistemi di compartimentazione dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

## **ART. 7**

2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 23.00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati

### **CAPO III**

#### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.**

##### **ART. 10**

#### ***INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.***

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:
  - a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  - b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata con opportuni sistemi di compartimentazione rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
  - c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;

##### **ART. 11**

#### **ORARI.**

1. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 23.00. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

### **CAPO IV**

#### **ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

##### **ART. 12**

#### ***CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO***

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 10 previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 7/8/1990 nr. 241 utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Commercio ed a condizione che:



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamati gli interventi del SINDACO e dei Consiglieri Signori SVALUTO FERRO, GIRARD, VELARDO, PALENA, VOLPATTO e SCAVONE, registrati su DVD della seduta del 18/12/2014;

Procedutosi a votazione;

\* \* \* \* \*

Al momento della votazione è assente il Consigliere CARBONE.

Sono pertanto presenti alla seduta n. 21 Consiglieri.

\* \* \* \* \*

Con n. 19 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 21 consiglieri presenti alla seduta, di cui n. 19 votanti e n. 2 astenuti (CHIARLE e SCAVONE), esito proclamato dal Presidente;

## DELIBERA

Di approvare così come si approva la proposta presentata.

Di rendere la presente deliberazione, con n. 21 voti favorevoli, palesemente espressi dai n. 21 Consiglieri presenti alla seduta e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

